



CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

IL DIRETTORE

II ORIGINALE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Visto il Piano Regolatore della Città, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995 n. 3-45091, pubblicata sul B.U.R. del 24 maggio 1995 n. 21.

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..

Visto il D.P.R. dell'8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 settembre 2007 (n.mecc. 2007 04078/120), esecutiva dall'8 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il Progetto preliminare relativo ai lavori di "corso Tirreno angolo strada dell'Arco - confine con Grugliasco. Nuova Viabilità", nonché la condivisione dei contenuti del Protocollo di Intesa con il Comune di Grugliasco, finalizzato a concordare le attività di progettazione e realizzazione delle opere stradali necessarie alla nuova viabilità di strada dell'Arco, nel tratto a confine tra i Comuni di Torino e Grugliasco, in conformità con le previsioni di entrambi i vigenti piani regolatori. Nel medesimo provvedimento, per le aree oggetto dell'intervento ricadenti in parte su sedimi di proprietà privata, è stata prevista la possibilità di procedere all'acquisizione di tali aree mediante il procedimento espropriativo. Pertanto, contestualmente al progetto preliminare dell'opera, è stata adottata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19, c. 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 17, c 7 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56, la variante n. 156 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino avente ad oggetto "Nuova sistemazione viabilistica di strada dell'Arco al confine tra i Comuni di Torino e Grugliasco", concernente la reiterazione per la durata di 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree in oggetto.

In data 9 gennaio 2008, si è provveduto, ai sensi degli artt. nn. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alle prescritte comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari interessati

all'approvazione del progetto preliminare sopra descritto.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (n.mecc. 2009 05592/120), esecutiva dal 14 dicembre 2009, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto definitivo dell'opera ed il piano particellare d'esproprio, e precisamente:

1)CARNINO Teresa Maria, nata a Torino il 16 aprile 1937, GALLEANO Maria Grazia, nata a Beinasco (TO) il 31 gennaio 1949 e SOLA Giuseppe Bartolomeo, nato a Torino il 9 aprile 1946; N.C.T.: F. 1295, nn. 100 p. e 101 p. per 1.619 mq. - € 29.142,00.

Viste le comunicazioni del 17 dicembre 2009, effettuate ai sensi degli artt. nn. 17 c. 2 e 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con le quali è stato reso noto agli aventi diritto l'approvazione della deliberazione consiliare n.mecc. 2009 05592/120 sopra descritta con l'ulteriore precisazione che, ai sensi dell'art. 37, c. 2, del suddetto D.P.R., in caso di cessione volontaria l'indennità provvisoria di esproprio sarebbe stata incrementata del 10% e cioè € 29.142,00 + 2.914,20 = € 32.056,20, in esito a tali note non sono pervenute osservazioni.

Viste le comunicazioni del 16 febbraio 2010, effettuate ai sensi dell'art. n. 20, cc. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con le quali è stato confermato agli aventi diritto quanto precedentemente comunicato, con l'assegnazione di trenta giorni di tempo per manifestare la propria volontà di addivenire alla cessione volontaria del bene; in difetto, ai sensi dell'art. 20, c. 14 del suddetto D.P.R., l'indennità, senza l'incremento del 10%, sarebbe stata versata alla Cassa DD.PP. in previsione dell'emissione del decreto d'esproprio.

In seguito a ciò, l'avv. Marcello GUZZI SUSINI ha presentato formale richiesta di cessione volontaria per conto dei signori GALLEANO/SOLA, comproprietari dell'immobile in questione, specificando che, per quanto riguarda la signora CARNINO Teresa Maria, terza ed ultima comproprietaria, stante la conclamata incapacità di intendere e di volere, sarebbe stato necessario attendere il pronunciamento del Tribunale di Torino in merito al ricorso, presentato dallo stesso professionista, per interdizione con richiesta urgente di nomina di tutore provvisorio.

In data 4 giugno 2010, presso il Tribunale di Torino - Uff. Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione - il signor GUZZI SUSINI Mario, nominato con decreto del 27 aprile 2010 all'Ufficio di Tutore provvisorio della signora CARNINO Teresa Maria, ha giurato fedeltà all'incarico.

Visto il decreto del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Seconda Civile, del 21 luglio 2010, con il quale si autorizzava il signor GUZZI SUSINI Mario ad esprimere, in nome e per conto della signora CARNINO Teresa Maria, il consenso alla stipula dell'atto di cessione volontaria nell'ambito della procedura ablativa concernente i lavori di nuova viabilità di Strada dell'Arco. Vista la determinazione dirigenziale di impegno spesa n°cron. 61/11/A.U., approvata il 17 febbraio 2011 (n.mecc. 2011 00868/09) per il pagamento delle indennità d'esproprio, previa verifica che la somma suddetta è soggetta alla ritenuta d'imposta del 20%, ai sensi della circolare ministeriale n. 194 del 24 luglio 1998, esplicitiva dell'art. 11 della Legge n. 413/91, in quanto gli immobili in questione non sono compresi in alcun caso di esenzione.

Preso atto che, a causa dell'urgenza dei lavori da attuare, finalizzati alla nuova sistemazione viabilistica di strada dell'Arco, la Città intende avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 20, comma 11, del Testo Unico Espropri, di procedere all'emissione del decreto d'esproprio,

mantenendo ferma l'indennità già fissata in € 32.056,20.

Vista la nota n. prot. 546 del 10/2/2011, con cui si è comunicato agli interessati la predetta difficoltà, evidenziando l'intendimento della Città di avvalersi della facoltà, prevista dal predetto Testo Unico Espropri.

Vista la determinazione dirigenziale n.cron. 132/11/A.U. del 7/4/2011 (n.mecc. 2011 61681/09), con cui è stato approvato il pagamento a mezzo di corresponsione diretta della somma di € 32.056,20, quale indennità per l'espropriazione, a seguito delle accettazioni da parte degli aventi degli aventi diritto.

Visto il decreto di esproprio n. 3/2011 e la relativa immissione in possesso, che ha avuto luogo il giorno 21 settembre 2011.

Preso atto che il frazionamento dell'area in oggetto è pervenuto in data 9/5/2017, si rende ora necessario rettificare e sostituire l'art. 1) del decreto n. 31/2011, al fine di recepire detto frazionamento: il predetto decreto d'espropriazione n. 3/2011 rimane inalterato in ogni restante parte.

D E C R E T A

ART. 1 Di rettificare e di sostituire integralmente, ai soli fini della corretta individuazione dei dati catastali, l'art. 1 del dispositivo del decreto d'espropriazione n. 3/2011, con quanto di seguito riportato, precisando che il predetto decreto d'espropriazione n. 3/2011 rimane inalterato in ogni restante parte: “- In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione di immobili necessari alla nuova sistemazione viabilistica di strada dell'Arco al confine tra i Comuni di Torino e Grugliasco, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all.n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritto a catasto come segue:

ESPROPRIO:

01) CARNINO Teresa Maria, nata a Torino il 16 aprile 1937, GALLEANO Maria Grazia, nata a Beinasco (TO) il 31 gennaio 1949 e SOLA Giuseppe Bartolomeo, nato a Torino il 9 aprile 1946; N.C.T.: F. 1295 n. 287 (qualità classe seminativo), di mq. 1690 e n. 289, di mq. 17 (qualità classe seminativo).

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.”

ART. 2 - Ai fini degli adempimenti fiscali, ipotecari e catastali si dichiara che il decreto di esproprio n. 3/2011 è stato registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il giorno 31/5/2011 al n. 47, serie IV, senza che sia stata eseguita la relativa trascrizione e/o voltura catastale in quanto l'area interessata non era stata frazionata.

ART. 3 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si

comunica che avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205; in alternativa è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 4 - Il presente provvedimento sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

IL DIRETTORE DIREZIONE
URBANISTICA E TERRITORIO
(dott. Sandro GOLZIO)

Sandro Golzio

*Tommaso
06/06/2017*

AFP/gv